



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

184^a seduta (2^a antimeridiana): mercoledì 5 maggio 2010

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1720) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contente; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(116) *CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) *PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) *GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) *CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) *BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(669) *DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(951) *LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) *CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*

(1482) *SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) *ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) *MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

(1692) *PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*

(1732) *COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*

(1778) *FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore*

(1783) *DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*

(1916) *SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli*

– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti
(Discussione congiunta e conclusione. Approvazione con modificazioni degli articoli del disegno di legge n. 1720, come risultante dall'esame in sede referente)

* PRESIDENTE Pag. 5, 7, 8 e passim
BORNACIN (PdL) 6, 19
CICOLANI (PdL), relatore 6, 7, 8 e passim
DE TONI (IdV) 6, 7, 8 e passim

8^a COMMISSIONE8° RES. STEN. (5 maggio 2010) (2^a ant.)

DONAGGIO (PD)	Pag. 10	MORRI (PD)	Pag. 6
FILIPPI Marco (PD)	6, 7, 9 e <i>passim</i>	MURA (LNP)	15
FISTAROL (PD)	8	* POLI BORTONE (UDC-SVP-IS-Aut)	9, 16, 17 e <i>passim</i>
GALLO (PdL)	8, 17	SIRCANA (PD)	6
* GIACHINO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti	7, 8, 9 e <i>passim</i>	* STIFFONI (LNP)	23
IZZO (PdL)	15	STRADIOTTO (PD)	6
* MAGISTRELLI (PD)	14, 16, 28	VIMERCATI (PD)	6
		ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	32

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1720) *Disposizioni in materia di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(116) *CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) *PORETTI e PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) *GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) *CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) *BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(669) *DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(951) *LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*

(1127) *CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*

(1242) *COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*

(1482) *SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*

(1601) ZANETTA ed altri. – *Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*

(1667) MUSSO. – *Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*

(1692) PINZGER. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*

(1732) COMINCIOLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*

(1778) FLERES e ALICATA. – *Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore*

(1783) DE LILLO ed altri. – *Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*

(1916) SANCIU. – *Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli*

– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e conclusione. Approvazione con modificazioni degli articoli del disegno di legge n. 1720, come risultante dall'esame in sede referente)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1720, 116, 129, 363, 462, 622, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1732, 1778, 1783 e 1916 e delle petizioni ad essi attinenti.

Comunico che la Presidenza del Senato ha riassegnato alla Commissione, in sede redigente, i disegni di legge nn. 1720 e abbinati.

Comunico, inoltre, che è pervenuta una lettera dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si subordina l'assenso del Governo alla riassegnazione in sede redigente all'introduzione, all'interno del provvedimento, di alcune modifiche. Pertanto, abbiamo inviato alla Commissione bilancio alcune proposte emendative, che dovranno essere esaminate. Di conseguenza, accantoneremo gli articoli a cui si riferiscono gli emendamenti, che potremo esaminare solo successivamente.

Propongo di considerare acquisita la fase procedurale della relazione e della discussione generale svolta in sede referente.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Propongo altresì di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1720, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Propongo, inoltre, di considerare acquisiti tutti i pareri sui testi e sugli emendamenti formulati dalle altre Commissioni, durante l'esame in sede referente.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Propongo di fissare alle ore 12,40 il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo base testé adottato.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Suspendo pertanto la seduta per dieci minuti.

(I lavori, sospesi alle ore 12,35, riprendono alle ore 12,45).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che sono pervenuti nove ordini del giorno ed una decina di emendamenti, alcuni dei quali sono stati trasmessi alle Commissioni giustizia e bilancio per l'espressione del rispettivo parere.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno G/1720/500/8, in materia di limitazione del fumo per i conducenti di autoveicoli.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G/1720/500/8.

FILIPPI Marco (*PD*). Presidente, a titolo personale, annuncio la mia astensione dalla votazione su questo ordine del giorno.

BORNACIN (*PdL*). Esprimo il mio voto contrario sull'ordine del giorno G/1720/500/8.

MAGISTRELLI (*PD*). Anch'io voterò contro questo ordine del giorno.

MORRI (*PD*). Preannuncio il mio voto contrario.

SIRCANA (*PD*). Voterò contro questo ordine del giorno.

VIMERCATI (*PD*). Anche il mio voto è contrario.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/500/8, presentato dal senatore De Toni e da altri senatori.

È approvato.

STRADIOTTO (*PD*). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno G/1720/501/8, in materia di accertamento delle infrazioni stradali attraverso strumenti di rilevazione a distanza.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/501/8, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

È approvato.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno G/1720/502/8, riguardante l'innalzamento a 150 chilometri orari del limite di velocità su alcune tratte autostradali.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G/1720/502/8.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo.

DE TONI (*IdV*). Anch'io voterò contro questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/502/8, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

È approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G/1720/503/8, volto ad evitare l'uso improprio dei contrassegni rilasciati a persone invalide, si dà per illustrato.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G/1720/503/8.

FILIPPI Marco (*PD*). Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole sull'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/503/8, presentato dal senatore Palmizio.

È approvato.

FISTAROL (*PD*). Presidente, rinunciamo ad illustrare l'ordine del giorno G/1720/504/8, in materia di canoni sui passi carrabili di accesso alle proprietà private situate in prossimità delle strade dell'ANAS.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/504/8, presentato dal senatore Fistarol e da altri senatori.

È approvato.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Presidente, rinuncio ad illustrare l'ordine del giorno G/1720/505/8, in materia di campagna di formazione sulla sicurezza stradale.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il mio parere è conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/505/8, presentato dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori.

È approvato.

L'ordine del giorno G/1720/506/8 si dà per illustrato.

GALLO (*PdL*). Mi riservo di intervenire più diffusamente sull'argomento della patente di servizio in sede di esame dell'articolo 24.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il mio parere è conforme.

DE TONI (*IdV*). È stato soppresso l'intervento risultante dalla proposta emendativa?

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato secondo gli accordi intercorsi con i Gruppi di minoranza. Il senatore Gallo ha pertanto ritenuto opportuno presentare questo ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto contrario del mio Gruppo.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/506/8, presentato dai senatori Gallo e Izzo.

È approvato.

FILIPPI Marco (*PD*). L'ordine del giorno G/1720/507/8 è finalizzato ad impegnare il Governo ad adottare le opportune iniziative per incrementare il livello di sicurezza nella circolazione delle microcar.

CICOLANI, *relatore*. Ritengo più opportuno prevedere espressamente nell'ordine del giorno un invito al Governo a procedere presso l'Unione europea in maniera tale da escludere dal computo del peso (e quindi considerare *microcar*) tutte le dotazioni di sicurezza che venissero aggiunte oltre a quelle attualmente esistenti, dalle cinture di sicurezza agli *airbag*, comprese le strutture che servono per contenerli.

Se si modifica l'ordine del giorno in tal senso, cioè – ripeto – impegnando il Governo ad assumere, presso le istituzioni europee, anche le iniziative utili ad escludere dal computo della tara delle *microcar* tutte le dotazioni di sicurezza, in qualità di relatore esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Concordo con la valutazione del relatore.

FILIPPI Marco (*PD*). Accolgo l'invito del relatore e riformulo l'ordine del giorno G/1720/507/8 nel testo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/507/8 (testo 2), presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.

È approvato.

L'ordine del giorno G/1720/508/8, in materia di mobilità ciclistica, si dà per illustrato.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il mio parere è conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/508/8, presentato dai senatori Poretti e Perduca.

È approvato.

DONAGGIO (PD). Presidente, rinuncio all'illustrazione dell'ordine del giorno G/1720/509/8 in materia di certificazione obbligatoria per i cittadini stranieri che si trovino a circolare sulle strade italiane.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G/1720/509/8, presentato dalla senatrice Donaggio.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

FILIPPI Marco (PD). Annuncio il voto favorevole sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.500, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

FILIPPI Marco (PD). Rinuncio ad illustrare l'emendamento, signor Presidente.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.500.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, vorrei conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il parere contrario è dovuto a ragioni tecniche; sopprimendo il ri-

ferimento al CONI, si toglie il riferimento alle gare sportive. Si tratta di un argomento che, comunque, è all'attenzione del Governo e che verrà tenuto in considerazione in occasione dell'esame del disegno di legge sui veicoli storici.

CICOLANI, *relatore*. La mia motivazione coincide in parte con quella che è stata espressa dal sottosegretario Giachino. Ricordo che noi abbiamo modificato radicalmente l'emendamento del senatore Monti su temi simili, proprio per ricondurlo strettamente al codice della strada. Non c'è pertanto una contrarietà sul merito dell'emendamento, ma c'è una contrarietà in relazione alla sua pertinenza; altrimenti, andrebbe rivisto tutto il lavoro che è stato svolto sull'emendamento del senatore Monti.

In merito alle questioni sportive, è stata messa in discussione la pertinenza di questo disegno di legge e la competenza della Commissione lavoro. Ad ognuno il suo ambito; andare a toccare fatti che rientrano nell'attività sportiva non è di competenza di un disegno di legge sul codice della strada. Ecco la motivazione della mia contrarietà.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 2.0.500.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori sull'emendamento 2.0.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.500, presentato dai senatori Barbolini e Marco Filippi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 3.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3-bis.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, annuncio anch'io il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, annuncio anch'io il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, voteremo a favore.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, annunciamo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, voteremo a favore.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, voteremo a favore.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, dichiariamo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, voteremo a favore.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui è stato presentato un emendamento.

FILIPPI Marco (*PD*). Rinuncio ad illustrare l'emendamento 13.500.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.500.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, desidererei conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

CICOLANI, *relatore*. Su questo punto c'è stata un'ampia discussione in Commissione. Siamo arrivati, infine, ad approvare una modifica del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che l'emendamento in esame cambierebbe in parte. Mi sembra opportuno, pertanto, esprimere un parere contrario, in quanto abbiamo già svolto un grande lavoro per disciplinare

questa materia. I quadricicli leggeri rientrano peraltro nella categoria dei ciclomotori.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'emendamento 13.500.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori sull'emendamento 13.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.500, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'articolo 13.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui è stato presentato un emendamento.

FILIPPI Marco (*PD*). Rinuncio ad illustrare l'emendamento 15.500, volto a sopprimere la norma che innalza da 65 a 70 anni il limite massimo di età per la guida di camion e autoarticolati.

MAGISTRELLI (*PD*). Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'ultima parte dell'articolo 15.

Innalzando il limite d'età da 65 a 70 anni, abbiamo dato la possibilità a persone di 70 anni di guidare autoarticolati, scuolabus e bus. Che cosa avverrà nel nostro Paese? Che magari chi ha lavorato negli enti pubblici, una volta andato in pensione, si rivolgerà alle aziende private per mettersi alla guida di questi automezzi. Credo che ciò sia davvero grave.

Finora abbiamo discusso di sicurezza, della opportunità di far indossare il casco ai ciclisti e poi approviamo una norma del genere?

In questa Commissione, finora, abbiamo lavorato usando il buon senso – e spero che ciò sarà rilevato anche nel corso del prossimo esame

in Aula del provvedimento – e pertanto voglio richiamare la vostra attenzione sull'assurdità di questa disposizione.

MURA (*LNP*). Vorrei intervenire brevemente, anche se l'emendamento è già stato votato e inserito nel testo, per una doverosa precisazione visto che la proposta è partita da noi senatori della Lega Nord.

Presentando tale emendamento, intendevamo andare incontro alle richieste avanzate da alcuni «padroncini» che, dopo la pensione ed oltre i 65 anni, intendono ancora lavorare, naturalmente previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti psicofisici. Ricordo che ci sono persone che a 50 anni non sono in grado di utilizzare un autocarro, mentre altre sono in grado di farlo anche a 80 anni. Riteniamo che innalzare il limite di età da 65 a 70 anni, previo accertamento della sussistenza dei requisiti – lo ripeto – possa permettere, a chi si trova nelle condizioni di poterlo fare, di guidare quel tipo di mezzi.

Questo, quindi, è lo spirito con cui è stato concepita da noi della Lega Nord la proposta che, peraltro, risponde alle sollecitazioni che ci venivano dal territorio da parte di operatori dell'autotrasporto che si trovano in questa situazione e cioè che sono ancora in grado di svolgere quel tipo di lavoro, ma non possono rinnovare la patente.

IZZO (*PdL*). A proposito dell'osservazione mossa dalla senatrice Magistrelli, vi riferisco che oggi compio 67 anni. Pertanto, dal mio punto di vista, tale limite appare ancora accettabile, soprattutto se si considera che, presso la Commissione lavoro del Senato, è in discussione un provvedimento che, per i medici primari, innalza l'età massima fino a 70 anni e per i magistrati fino a 80. In considerazione di tutto ciò, quindi, credo che questo limite possa considerarsi accettabile, anche perché condizionato all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici.

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.500.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 15.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dal senatore Marco Filippi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto contrario sull'articolo 15.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto contrario sull'articolo 15.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Annuncio il voto contrario sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18.

MAGISTRELLI (*PD*). Signor Presidente, vorrei far rilevare, con riguardo a tale articolo, la forte improprietà dell'espressione «requisiti morali» contenuta nella rubrica dell'articolo 18, che rischia di creare un pericoloso precedente.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

DE TONI (*IdV*). Intervengo, signor Presidente, per annunciare il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, annuncio l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Anch'io, signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento.

GALLO (*PdL*). L'emendamento 24.500 intende sopprimere l'articolo 24 in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali. Ricordo che l'obiettivo dell'articolo 24 è consentire agli autisti addetti agli organi istituzionali di disporre di una apposita patente di servizio sulla quale attribuire ulteriori venti punti passibili di decurtazione, senza gravare sulla patente personale, qualora la violazione sia stata commessa alla guida del veicolo istituzionale e nell'esercizio dell'attività professionale.

Si tratta di una misura a tutela della professionalità di tale categoria di lavoratori assolutamente analoga a quanto già previsto per i conducenti addetti al servizio taxi, per i conducenti di auto a noleggio con conducente, ovvero per addetti ad attività di autotrasporto professionale per persone e cose, o alla guida di scuolabus.

Nel comma 2 dell'articolo 24 si rinviava ad un decreto interministeriale per la disciplina in dettaglio, nel senso su indicato, della istituenda

patente di servizio. Purtroppo, dalle notizie di stampa degli ultimi giorni, è scaturita la necessità di ulteriori approfondimenti, che contrastano con l'esigenza primaria di approvare in sede redigente il disegno di legge recante modifiche al codice della strada, ormai non più procrastinabile.

Queste ragioni sono tali da indurmi a chiedere di rinviare ad altra sede la definitiva disciplina della questione in esame.

FILIPPI Marco (*PD*). A nome del mio Gruppo, voterò contro il mantenimento dell'articolo 24.

DE TONI (*IdV*). Anche il Gruppo IdV voterà contro il mantenimento dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre quello soppressivo, presentato dal senatore Gallo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 24.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 25.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo all'articolo 26.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'articolo 27.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'articolo 29, su cui è stato presentato un emendamento.

CICOLANI, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'emendamento 29.500, volto a limitare agli infraquattordicenni l'obbligo di indossare il casco alla guida delle biciclette.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.500.

BORNACIN (*PdL*). Presidente, voterò a favore di questo emendamento esclusivamente per disciplina di Gruppo. Di solito, si dice che il meglio è nemico del bene, ma in questo caso vale il contrario. Ritengo infatti, come tanti altri, che l'uso del casco per i ciclisti debba essere obbligatorio per tutti: si è verificato più di una volta, in città, che un ciclista fermo sulla sua bicicletta sia stato urtato da una macchina e si sia salvato solo perché indossava il casco.

La norma che stiamo per approvare è riduttiva: voglio proprio vedere chi si premurerà di sanzionare i bambini di due anni che nei parchi vanno in bicicletta senza casco.

Pertanto, ripeto, il mio voto è favorevole per disciplina di Gruppo. Sollecito una riflessione affinché si renda obbligatorio il casco per tutti i ciclisti. Del resto, si emanano le leggi per la generalità delle persone e non per i singoli casi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'articolo 31.

FILIPPI Marco (*PD*). A nome del mio Gruppo, annuncio il voto di astensione.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Anche il mio Gruppo si asterrà.

DE TONI (*IdV*). A nome del Gruppo IdV, preannuncio un voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, su cui è stato presentato un emendamento.

CICOLANI, *relatore*. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 32.500, riguardante le autoambulanze per il soccorso di animali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33.

È approvato.

L'articolo 34 ed i relativi emendamenti sono accantonati in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio.

È altresì accantonato l'emendamento 34.0.500, in attesa del parere della Commissione giustizia.

Passiamo all'articolo 35.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, preannuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'articolo 36.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, preannuncio il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'articolo 37.

FILIPPI Marco (*PD*). Presidente, annuncio il voto contrario del mio Gruppo su questo articolo.

DE TONI (*IdV*). Anche il mio Gruppo esprimerà un voto contrario.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'articolo 38.

FILIPPI Marco (*PD*). Presidente, dichiaro l'astensione del mio Gruppo su questo articolo.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Signor Presidente, anche il mio Gruppo si asterrà.

DE TONI (*IdV*). Il mio Gruppo preannuncia un voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

L'articolo 42 viene accantonato, perché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio.

Passiamo all'articolo 43.

DE TONI (*IdV*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto contrario su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 44, su cui è stato presentato un emendamento.

FILIPPI Marco (*PD*). Presidente, siamo orientati a votare a favore, però sarebbe opportuno che il relatore ci fornisse alcuni chiarimenti. È un provvedimento molto delicato, quindi è bene che siano registrate puntualmente tutte le novità.

CICOLANI, *relatore*. Innanzitutto, suggerisco ai presentatori di sostituire, alla terza riga (ove si dice «il conducente a cui è stata ritirata la patente»), la parola «ritirata» con l'altra «sospesa».

Rispetto al testo che abbiamo già discusso e approvato, ritengo opportune le seguenti modifiche.

In primo luogo, si precisa in modo inequivoco che del provvedimento di deroga può usufruire soltanto chi non abbia subito la sospensione della patente a seguito della provocazione di un incidente stradale.

In secondo luogo, si può godere di tale beneficio una sola volta.

In terzo luogo, si tratta di una previsione rafforzativa: si restringe il campo dell'applicazione di questa norma soltanto a casi in cui si può dimostrare in modo stringente che non è possibile, per colui al quale è stata sospesa la patente, poter usufruire di altri mezzi pubblici o privati, mezzi propri o non propri, o di essere accompagnato. Quindi, laddove ci sia questa impossibilità, il prefetto può disporre un permesso per lavoro e per ragioni di carattere sociale, ma sempre con la stessa limitazione, che non possono essere assolte da altri se non da chi si veda la patente sospesa.

È chiaro che, in questi casi, previo un allungamento del tempo della sospensione, che nella riformulazione diventa il doppio del periodo assentito (e non semplicemente il lasso temporale precedente), e con questi rafforzativi la proposta non può che vederci fermamente convinti.

Aggiungo solo un'informazione affinché resti agli atti: anche in casi molto diversi da questo, molto peggiori, cioè quando addirittura la patente è ritirata a valle di incidenti mortali, in cui vi è un detenuto che sconta la pena, per ragioni di lavoro, in qualche caso, è stata consentita la guida per recarsi dal carcere al lavoro. Infatti, abbiamo avuto su questo emendamento un apprezzamento dagli organi di polizia, perché, in un certo senso li sgrava da determinate responsabilità. È importante che restino agli atti questi concetti.

Una delle osservazioni rivolteci è che così facendo si può aprire a tutti la strada della deroga. Nel provvedimento del prefetto risulta però l'indicazione della fascia oraria nella quale si poteva fruire della deroga. Quindi ho spiegato a tutti coloro che lo chiedevano che, anche nel caso in cui un soggetto ha la patente sospesa, si è in grado di individuarlo soltanto quando viene fermato; non cambia nulla da questo punto di vista. Quando esibirà la patente, si potrà verificare se è nell'orario assentito dal prefetto o meno. Il controllo di questa disposizione è una operazione molto semplice.

STIFFONI (*LNP*). Vorrei esprimere la nostra soddisfazione circa il fatto che tanti altri colleghi, dopo la lunga discussione che abbiamo avuto in Commissione, abbiano convenuto sulla bontà e sul buon senso di questo emendamento, che va al di là del discorso della sicurezza stradale, ma si fa carico di problemi etici e familiari di un certo spessore.

Accogliendo i suggerimenti del relatore, riformulo l'emendamento 44.500 in un testo 2, volto a subordinare la concessione, da parte del prefetto, di deroghe alla sospensione della patente al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare, si prevede che il provvedimento di deroga possa essere concesso una sola volta a chi non abbia provocato incidenti stradali e abbia altresì dimostrato che risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di situazioni di carattere socio-sanitario o assistenziale. Peraltro, la concessione di tale deroga comporterà un allungamento della durata del provvedimento di sospensione pari al doppio delle fasce orarie oggetto della deroga. Va, altresì, ricordato che tale proposta non rappresenta assolutamente un abbassamento degli *standard* di sicurezza, se si tiene conto che la normativa vigente già prevede casi in cui persone carcerate, a cui è stata ritirata la patente, possono utilizzare l'automobile per percorrere il tragitto tra l'istituto di pena ed il luogo di lavoro. Da ultimo, la concessione del provvedimento di deroga potrà essere facilmente accompagnata da un adeguato sistema di controlli volti a garantire che il beneficiario si attenga al rispetto delle condizioni inserite nel provvedimento prefettizio.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Annuncio l'astensione del mio Gruppo sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.500 (testo 2), presentato dal senatore Vallardi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 44.

DE TONI (*IdV*). Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 44, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Passiamo all'articolo 46.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Ricordo che, nella seduta di ieri, in sede referente, è stata approvata la soppressione dell'articolo 33 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Pertanto, nella numerazione degli articoli del testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente, si passa dall'articolo 46 all'articolo 48.

FILIPPI Marco (*PD*). Siamo contrari ad ogni forma di soppressione di quell'articolo; vogliamo che risulti chiaro.

CICOLANI, *relatore*. Vorrei chiarire che purtroppo la soppressione dell'articolo 33 del testo approvato dalla Camera dei deputati si è resa necessaria per il parere contrario formulato dalla Commissione Bilancio su tale disposizione.

FILIPPI Marco (*PD*). Ci era chiaro questo meccanismo; sappiamo che responsabilmente vi dovette far carico delle indicazioni che provengono dalla 5^a Commissione. Per quanto ci riguarda, noi restiamo contrari ad ogni emendamento che sopprime l'articolo 33.

DE TONI (*IdV*). Condivido l'intervento del collega Filippi.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Anch'io sono contraria alla soppressione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 48.

DE TONI (*IdV*). Dichiaro il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 50.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 53.

FILIPPI Marco (*PD*). Noi ci asterremo.

DE TONI (*IdV*). Anche noi ci asterremo.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Annuncio la nostra astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 54-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, su cui è stato presentato un emendamento.

CICOLANI, *relatore*. Rinuncio a illustrare l'emendamento 55.500.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.500.

DE TONI (*IdV*). Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 57.

È approvato.

L'articolo 58 e l'emendamento 58.500 vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Metto ai voti l'articolo 59.

È approvato.

Passiamo all'articolo 60.

FILIPPI Marco (PD). Annuncio il voto favorevole sull'articolo 60.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 60.

È approvato.

L'emendamento 60.0.500 viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Metto ai voti l'articolo 61.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 62.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 63.

È approvato.

Suspendo la seduta in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni bilancio e giustizia sugli emendamenti accantonati.

I lavori, sospesi alle ore 14, sono ripresi alle ore 16,35.

Comunico che la Commissione bilancio sta ancora esaminando gli emendamenti trasmessi e che avrà bisogno di un supplemento di esame per poter formulare il parere.

Suspendo nuovamente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 16,40, sono ripresi alle ore 19,40.

Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 34.500, a condizione che venisse inserita nel medesimo una clausola di invarianza degli oneri. L'emendamento è stato pertanto riformulato in un testo 2, in accoglimento della condizione posta dalla stessa Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sul testo del disegno di legge è peraltro condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione di tale proposta emendativa.

Come i colleghi ricorderanno, il Ministero dell'economia e delle finanze ha condizionato il proprio parere favorevole all'esame dei disegni di legge in sede redigente alla soppressione del contenuto dell'emendamento 23.100, approvato ieri in sede referente e concernente il cosiddetto *drug test*. L'emendamento 34.500 (testo 2) recupera i contenuti di quell'emendamento, giudicato molto importante da tutta la Commissione, con il

parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione bilancio.

Anche l'emendamento 60.0.500 è stato riformulato in un testo 2 a seguito della condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione bilancio ha altresì espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 34.501 e parere non ostativo sulle restanti proposte.

Comunico, infine, che la Commissione giustizia ha espresso parere non ostativo sull'emendamento 34.0.500.

Passiamo dunque all'esame dell'emendamento 34.500 (testo 2).

CICOLANI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 34.500 (testo 2).

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Dichiaro il voto contrario sull'emendamento.

FILIPPI Marco (*PD*). Ci asterremo sulla votazione dell'emendamento, apprezzando il senso di responsabilità della maggioranza.

DE TONI (*IdV*). Anche il Gruppo dell'Italia dei valori si asterrà sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.500 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 34.501.

Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Dichiaro l'astensione del mio Gruppo sull'articolo 34.

FILIPPI Marco (*PD*). Il mio Gruppo voterà a favore dell'articolo 34.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 34.0.500 in materia di reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

CICOLANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario ma vorrei motivare questa mia decisione. Credo che ognuno di noi abbia avuto rapporti, anche emotivamente coinvolgenti, con le associazioni che si occupano delle vittime della strada, tra cui l'Associazione familiari delle vittime della strada. Ritengo che esse vadano aiutate anche nella loro battaglia contro un determinato atteggiamento della magistratura, che a loro avviso considera – lo sostengono in modo documentato – i delitti stradali in un'ottica di vantaggio nei confronti di chi li commette. Esse chiedono quindi una maggiore rigidità, da «porre sul tavolo del magistrato», nella valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, diminuendo così la discrezionalità del magistrato nell'applicazione della legge.

Non sono dunque contrario a tale ipotesi e anzi mi sono dichiarato disponibile, come senatore, a presentare un disegno di legge che vada in questa direzione. Con altrettanta onestà, ho detto ai rappresentanti di tali associazioni che trovavo però pericoloso e scivoloso entrare nel merito dei meccanismi penali, perché i tempi sarebbero potuti essere non compatibili con l'approvazione del provvedimento. Inoltre, tutte le volte che si modifica il codice penale bisogna farlo con grandissimo equilibrio, dopo aver fortemente riflettuto e solo dopo aver coinvolto nel dibattito i rappresentanti della Commissione giustizia.

Dunque, è soprattutto per una questione di metodo che non esprimo parere favorevole a questo emendamento, che è stato presentato soltanto ora: ciò non mi ha consentito il necessario approfondimento e probabilmente non lo ha consentito nemmeno ai colleghi della Commissione giustizia. Non si tratta dunque di un problema di merito: il mio parere negativo è invece motivato dalla necessità di approfondire la questione.

MAGISTRELLI (*PD*). Mi associo alla lettura critica appena effettuata dal relatore. Si tratta di una materia che il Parlamento deve affrontare: ricordiamoci quello che è successo dopo l'incidente avvenuto a Roma, quando un ubriaco ha investito due ragazzi ad un incrocio. È vero che non si può applicare l'ipotesi di omicidio colposo quando un soggetto compie una serie di comportamenti negativi; condivido però la convinzione che tale tematica vada affrontata dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame di un provvedimento apposito. Si sta parlando, infatti, dell'impianto generale del reato, degli aspetti del dolo e della colpa, mettendo così in discussione i principi fondamentali dell'ordinamento penale.

Per quanto mi riguarda, non si tratta di bocciare l'emendamento nel merito, ma di accantonare il suo contenuto, per riprenderne l'esame in una sede diversa. Il contenuto dell'emendamento ha dei buoni fondamenti di verità, ma abbiamo bisogno di una maggiore acutezza sistemica per poterlo affrontare.

PRESIDENTE. Di fatto state proponendo una sorta di bocciatura tecnica, perché sul merito c'è molta attenzione.

CICOLANI, *relatore*. A completamento di quello che ho detto in precedenza, ricordo che erano stati presentati vari disegni di legge, tra cui uno del senatore De Lillo, che affrontava degli aspetti penali connessi al codice della strada. Abbiamo accantonato anche quel disegno di legge per motivi analoghi: potremo dunque affrontare tutte le tematiche di rilevanza penale insieme alla Commissione giustizia, magari subito dopo l'approvazione del presente disegno di legge.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Innanzitutto vorrei ringraziare i colleghi per la cortesia con cui hanno voluto motivare la valutazione contraria dell'emendamento: lo dico seriamente, senza ironia, perché considero le loro motivazioni corrette e condivisibili.

Vorrei dunque suggerire di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo ad affrontare la materia. Ritiro dunque l'emendamento 34.0.500, e lo trasformo nell'ordine del giorno G/1720/510/8 di analogo contenuto.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G/1720/510/8.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 42.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto contrario.

DE TONI (*IdV*). Dichiaro il voto contrario.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Annuncio il voto contrario sull'articolo 42.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58. Non essendo stati presentati sull'articolo altri emendamenti oltre a quello soppressivo, presentato dal relatore, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo 58.

FILIPPI Marco (*PD*). Annuncio il voto favorevole al mantenimento dell'articolo 58.

DE TONI (*IdV*). Annuncio il voto favorevole al mantenimento dell'articolo 58.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Annuncio il voto favorevole al mantenimento dell'articolo 58.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 58.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 60.0.500 (testo 2).

CICOLANI, *relatore*. Invito la Commissione ad approvare l'emendamento 60.0.500 (testo 2), derivante dalla riformulazione dell'emendamento 60.0.500 in ottemperanza del parere della Commissione bilancio, recante la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 60.0.500 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 60.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento COORD.500.

CICOLANI, *relatore*. Invito la Commissione ad approvare la proposta di coordinamento COORD.500.

GIACHINO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Esprimo parere favorevole.

FILIPPI Marco (*PD*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo PD.

DE TONI (*IdV*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo IdV.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*). Annuncio il voto contrario del Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento COORD.500.

È approvata.

Per effetto della fissazione di un termine estremamente breve per la presentazione in sede redigente di ordini del giorno ed emendamenti, sono pervenuti fuori termine alcuni emendamenti ed ordini del giorno a firma del senatore Malan, oltre ad un ordine del giorno a prima firma del senatore De Lillo. Pertanto, tali ordini del giorno ed emendamenti, pervenuti fuori termine, pur non potendo essere esaminati e posti in votazione, verranno comunque pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Propongo di conferire al senatore Cicolani il mandato a svolgere le funzioni di relatore in Assemblea, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente e autorizzandolo altresì ad apportare al testo degli articoli approvati in Commissione in sede redigente le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

È ora mio dovere ringraziare tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto su questo «tormentato» disegno di legge, per il quale abbiamo anche raccolto delle critiche piuttosto aspre, ma che secondo me è giunto alla conclusione in uno spirito costruttivo. Ringrazio i rappresentanti dei Gruppi per la responsabilità dimostrata nel consentire l'esame in sede redigente, che a mio avviso proietta all'esterno l'immagine di una Commissione che, quando affronta problemi seri, ancorché complessi e difficili, sa recuperare unità di intenti e giocare un ruolo positivo.

Ringrazio sentitamente gli uffici, il dottor Fonti e tutti i componenti dell'ufficio di segreteria della Commissione, per l'assistenza offerta in queste settimane. Anche per me, che pure da molti anni siedo in Parlamento, affrontare materie così complesse, difficili e delicate non è facile. In Aula ringrazieremo anche la Commissione bilancio, perché ancora una volta il presidente Azzollini si è mostrato molto disponibile e attento. Ovviamente, ringrazio il rappresentante del Governo per la presenza costante e l'avvocato Ferrannini, dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il prezioso apporto tecnico assicurato alla Commissione. *(Generali applausi)*

FILIPPI Marco (PD). Mi associo alle parole del Presidente.

I lavori terminano alle ore 20,15.

ALLEGATO

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1720 E CONNESSI COME
RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN SEDE
REFERENTE, ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI N. 1720**

NT1

LA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

CAPO I

**MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285**

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

1. La lettera *e*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

«*e*) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo

VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera *b*) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di competizioni sportive su strada)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Art. 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992
in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;

d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000»;

c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

b) al comma 7, nel terzo periodo la parola «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente» ;

c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;

d) dopo il comma 13- quater è aggiunto il seguente:

«13-quater.1 . In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnaletica stradale)*

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;

b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».

2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con o senza sidecar;

b) i tricicli;

c) i quadricicli;

d) le autovetture;

e) gli autobus;

f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rila-

scio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis* . Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattene dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»;

b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a)*, e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a)*, e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, con particolare

riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;

b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».

2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). – 1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto

disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1».

3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carte di circolazione)

1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000.

Alla sanzione da euro 389 a euro 1.556 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»;

c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenni autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-*septies*. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-*bis*, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-*sexies* del presente articolo».

b) al comma 2, lettera b), le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 115.

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. Al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;
- b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
- c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-*bis*, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75,

comma 1, lettera *a*), e *75-bis*, comma 1, lettera *f*), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti»

Art. 19.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui al comma *5-bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;

b) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

d) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);»;

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio

2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;

h) dopo il comma 11-*bis* sono inseriti i seguenti:

«11-*ter*. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

11-*quater*. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera *c)* del comma 11-*ter*, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma»;

i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-*bis* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Con il decreto di cui al comma 5-*septies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-*ter* dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;

b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «recuperare 9 punti» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;

b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo è soppresso;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 3», «Comma 9 – 6» e «Comma 9-bis – 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»;

e) dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art. 186-bis – Comma 2 – 5»;

f) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 2»;

g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse;

h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni» ;

c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve

esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;

d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosì del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi».

2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti..

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legisla-

tivo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-*ter* dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-*ter*.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

6 All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-*ter*. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-*quater*. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-*quater* è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nel-

l'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-*quater*»;

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-*bis*. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

2. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibi-

zione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 24.

(Introduzione dell'articolo 139-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

1. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

«Art. 139-bis. – (*Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali*). – 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Su tale patente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello».

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000.

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

c) al comma 9-*bis*, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«12-*bis*. I proventi delle sanzioni, al netto delle spese, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.

12-*ter*. Gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

12-*quater*. Ciascun ente di cui al comma 12-*bis* trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-*bis* di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-*ter*, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui

al comma 12-*bis* agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma.

Art. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 152. – *(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)*. – 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere *b*) e *c*), e paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico».

Art. 27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali»;

b) al comma 7-*bis*, le parole: «o la fermata» sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

Art. 29.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente

articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».

4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«9-bis. Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia . Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».

Art. 31.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 174. – *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).* – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 . Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in mate-

ria, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 178. – (*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo*). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi

dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Art. 33.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».

Art. 34.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestiva-

mente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (*Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose*). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *a)*, le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera *d)* del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera *c)*, del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera *c)*, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se

il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;

b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni liquidi biologici prelevati a cura di

personale sanitario ausiliario del quale si avvale la polizia giudiziaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgi-

mento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche antidroga – ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4.

Art. 35.

*(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di attraversamenti pedonali)*

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza

fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svolgano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Art. 36.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «e 178» sono sostituite dalle seguenti: «178, 186, comma 2, lettera a), e 186-bis».

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore,

il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro novanta giorni dall'accertamento della violazione»;

c) al comma 1-*bis*, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

d) al comma 1-*bis*, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-*bis*) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;

e) al comma 1-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;

f) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera g-*bis*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-*bis*, 148, 167, in tutte le ipotesi

di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;

b) il comma 4-bis è abrogato.

Art. 40.

(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 202-bis. – (*Rateazione delle sanzioni pecuniarie*). – 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con

altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione

del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Art. 41.

(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;

spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

5-quater. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50

per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma 2.

5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-sexies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma *5-quinquies* il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma *3-bis*».

2. Il decreto di cui al comma *5-quater* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

3-bis. Le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f-bis*), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3-bis del presente articolo.

Art. 43.

(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 214-ter. – (*Destinazione dei veicoli confiscati*). – 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

Art. 44.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al secondo periodo, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura»;

b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. – *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).* – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del

titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Art. 45.

(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

2. All'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-*bis* e 1-*ter*, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-*quinquies*, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-*bis*»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. – (*Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato*). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

5. L'articolo 130-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 46.

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. – *(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)*. – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-*bis*.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo,

l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 48.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge;

g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

Art. 49.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade a pedaggio affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 51.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 52.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'am-

bito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 53.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

b) al comma 6 dell'articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non

sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».

Art. 54.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. – *(Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)*. – 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;

b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 54-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade)*. – 1. Nelle aree di servizio situate lungo le

strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche; nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

2. L'articolo 6-*bis* del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, è soppresso.

Art. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui al comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-*bis*»;

d) il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 86, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 57.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 58.

(Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS)

1. Al fine di potenziare il servizio di informazione Isoradio e il Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) sull'intero territorio nazionale, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio e il miglioramento della qualità di ricezione del segnale radio sull'intera rete autostradale italiana e sulla rete delle strade extraurbane principali;

b) per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio Isoradio e del CCISS nella fascia oraria compresa fra le ore 24 e le ore 6 del mattino;

c) per una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il rinnovo dei contratti di lavoro degli operatori di Isoradio e del CCISS;

d) per una quota pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il potenziamento degli organici di Isoradio e del CCISS.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera a), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettere b), c) e d), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

CAPO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 59.

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 34 della presente legge, a ri-

chiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 60.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

Art. 61.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI

Art. 62.

(Caratteristiche degli impianti semaforici)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

Art. 63.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

G/1720/500/8

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

– fumare durante la guida di un veicolo provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione, in quanto anche solo l’atto di accensione della sigaretta, nonché il tenerla in mano, non permette di eseguire i movimenti in modo corretto e, soprattutto, sicuro, con conseguente aumento delle probabilità di causare incidenti, come evidenziato da numerose ricerche internazionali;

– fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, a riguardo, il comma 2 dell’articolo 173 del codice della strada, vieta l’uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione;

– il divieto di fumare durante la guida è già previsto nella legislazione di alcuni Paesi europei come l’Inghilterra e la Svezia,

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, anche con l’introduzione di limiti per il conducente relativi all’atto del fumo durante la guida di autoveicoli.

G/1720/501/8

STRADIOTTO, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

l'articolo 63 del provvedimento stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni alle disposizioni del codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con canone di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,

impegna il Governo

ad applicare, relativamente all'articolo 63, per tutte le tipologie di accertamento strumentale, il punto 5.2 dell'Allegato I della circolare del Ministero dell'interno n. 10307 del 14 agosto 2009 recante direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione di contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, al fine di rendere chiari quali sono i compiti che possono essere affidati e quelli di competenza esclusiva dei corpi e dei servizi di polizia locale.

G/1720/502/8

STIFFONI, MURA, PITTONI, GALLO, IZZO, AZZOLLINI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

considerato che:

– l'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, prevede – tra l'altro – che «sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione di appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio»;

– nell'ambito dei lavori del disegno di legge n. 1720, recante «disposizioni in materia di sicurezza stradale» nel testo del succitato comma 1 è stato prescritto – quale ulteriore requisito, per poter elevare il limite di velocità sulle predette tratte autostradali a 150 km/h – che le stesse siano «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

– con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2004, sono stati specificati i criteri tecnici ai quali attenersi al fine di valutare la ricorrenza, nel caso concreto, dei requisiti richiesti dall'articolo 142, comma 1, in commento per poter innalzare i limiti di velocità di percorrenza delle tratte autostradali a tre corsie più corsia di emergenza;

– tuttavia, a tutt'oggi la disposizione in commento non è stata mai attuata e nessun ente proprietario o concessionario ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti suddetti ed ad elevare conseguentemente la velocità consentita in autostrada fino a 150 km/h;

impegna il Governo:

– a richiedere che gli enti concedenti e i concessionari delle autostrade provvedano, entro il 31 marzo di ogni anno, ad una ricognizione delle tratte autostradali sulle quali ricorrano le condizioni poste dall'articolo 142 del codice della strada per elevare la velocità di percorrenza consentita in autostrada fino a 150 km/h;

– a richiedere che gli enti concedenti e concessionari provvedano, a conclusione dell'attività ricognitiva suddetta, all'adozione di un provvedimento, congiunto e motivato, con il quale sono definite le tratte ove il limite di velocità deve obbligatoriamente essere elevato a 150 Km/h, fermo restando il limite di 110 km/h in caso di precipitazioni;

– a richiedere che con il medesimo provvedimento si stabilisca, se del caso, la riduzione dei limiti di velocità di tratte autostradali dove, in ragione di alterazioni dello stato manutentivo delle infrastrutture, ovvero variazioni dell'intensità del traffico o dei dati dell'incidentalità, le velocità di percorrenza stabilite non siano più adeguate;

– a prevedere la comunicazione dei risultati dell'attività ricognitiva e deliberativa di cui ai punti 1, 2 e 3, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;

– ad assicurare l'opportuna vigilanza, affinché l'ente concessionario adegui la segnaletica conseguentemente alle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti;

– a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l'esercizio, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 142, comma 2, terzo e quarto periodo.

G/1720/503/8

PALMIZIO

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessso che:

– negli ultimi tempi sono state molteplici le segnalazioni di abusi nell'uso dei cosiddetti «contrassegni invalidi» che stanno interessando le Ztl dei più grandi centri abitati della nazione. Senza voler ledere in alcun senso i diritti delle persone diversamente abili, si ritiene sia arrivato il momento di disciplinare attentamente questo aspetto attraverso una maggiore attenzione sull'applicazione delle vigenti norme del Codice della strada che, così com'è, non può più disciplinare efficacemente questo aspetto della circolazione stradale,

impegna il Governo:

– a valutare la possibilità di adottare misure urgenti tese ad una migliore e più stringente applicazione dell'attuale normativa non solo per limitare il «contrassegno invalidi» ad un numero finito di autovetture ma che altresì tale contrassegno deve avere validità non più nazionale bensì territoriale;

– a valutare la possibilità di predisporre, in seno alle varie Regioni, appositi albi di tutti i «contrassegni invalidi» ai quali possano accedere tutti i reparti di polizia municipale italiani. A tali albi potrebbero rifarsi i comuni per la concessione di permessi temporanei agli interessati ed aventi diritto quando questi hanno la necessità di spostarsi al di fuori del territorio di naturale validità «contrassegno invalidi»;

– a valutare, considerata l'aumentata incidenza degli abusi legati all'uso improprio dei «contrassegni invalidi» l'inasprimento delle sanzioni amministrative per l'uso improprio di detti contrassegni.

G/1720/504/8

FISTAROL, MURA, STIFFONI, ZANETTA, BALDINI, BORNACIN, CICOLANI, DE TONI, DONAGGIO, Marco FILIPPI, GALLO, GRILLO, IZZO, MAGISTRELLI, MORRI, POLI BORTONE, SIRCANA, VIMERCATI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a operare affinché i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'ANAS non siano soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e far sì che l'ANAS effettui le occorrenti riduzioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.

G/1720/505/8

POLI BORTONE, D'ALIA, PINZGER

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

- ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali;
- nel 2008, 4.731 individui hanno perso la vita e 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità nei 218.963 incidenti stradali;
- l'indice di mortalità mostra che gli incidenti più gravi avvengono nelle strade extra urbane e nel week-end ove esso si mantiene superiore alla media nell'arco temporale che va dalle 21 alle 7 del mattino;
- i comportamenti errati di guida costituiscono le prime cause di incidente, tuttavia lo stato psico-fisico alterato del conducente va segnalato per la gravità degli eventi;
- la fascia più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali resta quella tra i 25 e i 29 anni;
- ora, se è vero che in Italia tra il 2000 e il 2008 gli incidenti sono passati da 256.546 a 218.963, i morti da 7.061 a 4.731, i feriti da 360.013 a 310.739, con una riduzione del tasso di mortalità dal 2,8 per cento del 2000 al 2,2 per cento del 2008 e un indice di gravità dall'1,9 per cento all'1,5 per cento di decessi per ogni 100 infortunati, il fenomeno si conferma in proporzioni drammatiche;
- nonostante il calo di incidenti pari al –9,4 per cento nel 2009, siamo ancora lontani dall'obiettivo fissato dall'Unione europea nel libro bianco del 13 settembre 2001 che prevedeva la riduzione della mortalità del 50 per cento nel 2010;
- la sicurezza stradale non si realizza soltanto con la minaccia di una sanzione pesante finalizzata a far desistere i potenziali trasgressori dal porre in essere violazioni del codice della strada, ma anche con la predisposizione di un capillare sistema di controlli preventivi organizzati sull'intero territorio, la formazione degli utenti soprattutto deboli e una cultura diffusa della sicurezza,

impegna il Governo:

- a stipulare un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI ai fini di promuovere campagne di formazione e informazione presso gli enti locali per favorire da parte degli stessi la salvaguardia della sicurezza stradale nei rispettivi territori di competenza.

G/1720/506/8

GALLO, IZZO

La 8^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni
in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

– la normativa vigente prevede una patente professionale ai conducenti addetti al servizio di taxi o di noleggio con conducente ovvero addetti ad attività di autotrasporto professionale per cose o persone,

impegna il Governo:

– a prevedere anche per gli autisti al servizio degli organi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale, Presidenti di Regione e di Provincia, Sindaci dei comuni capoluogo di provincia) un'apposita patente di servizio sulla quale attribuire 20 ulteriori punti, passibili di decurtazione, qualora la violazione sia stata commessa alla guida del veicolo istituzionale e nell'esercizio dell'attività professionale, in modo da equiparare tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni, senza così gravare sulla patente personale.

G/1720/507/8 (Testo 2)

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

La 8^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni
in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

– le microcar, omologate come motorini, sono da tempo una moda tra i ragazzi e, purtroppo, ancora più di moda è diventato «truccarle», come un tempo si modificavano i motorini, trasformandole in piccoli bolidi con gravi ripercussioni sull'incolumità delle persone;

– l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), nella persona del Presidente, da tempo denuncia il fenomeno preoccupante della modifica impropria delle microcar, che coinvolge sempre più le giovanissime generazioni, in virtù della normativa che consente la guida ai ragazzi di 14 anni;

– un'altra forte denuncia arriva dai report delle Forze dell'Ordine che, attraverso le tantissime contravvenzioni elevate e i relativi reati contestati, ci illustrano quali sono di fatto le pericolose modifiche che i giovani effettuano sui quadri cicli. Fra questi, ad esempio, la sostituzione di marmitte originarie con marmitte speciali, l'aggiunta di serbatoi, la sosti-

tuzione di cerchi e pneumatici con prodotti maggiorati, l'elaborazione del motore per renderlo più potente, veloce e avere più ripresa alla partenza, la modifica dei fari, dei vetri con pellicole oscuranti ed altro ancora;

considerato che:

la manomissione dei quadri cicli ha pesanti ripercussioni specialmente sul piano meccanico perché, alterare le caratteristiche del mezzo, provoca una riduzione degli standard di sicurezza, in particolare: riduce l'efficacia della frenata, incrementa i consumi, favorisce l'usura delle parti meccaniche, e di fatto non si hanno più i requisiti minimi di garanzia;

impegna il Governo:

– ad assumere le opportune iniziative, anche presso le istituzioni europee, per garantire un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale delle microcar, escludendo dal computo della tara il peso di eventuali dispositivi di sicurezza;

– ad intraprendere le adeguate azioni al fine di implementare le politiche informative e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, tra gli utenti di tutte le età, con particolare attenzione ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

G/1720/507/8

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

– le microcar, omologate come motorini, sono da tempo una moda tra i ragazzi e, purtroppo, ancora più di moda è diventato «truccarle», come un tempo si modificavano i motorini, trasformandole in piccoli bolidi con gravi ripercussioni sull'incolumità delle persone;

– l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), nella persona del Presidente, da tempo denuncia il fenomeno preoccupante della modifica impropria delle microcar, che coinvolge sempre più le giovanissime generazioni, in virtù della normativa che consente la guida ai ragazzi di 14 anni;

– un'altra forte denuncia arriva dai report delle Forze dell'Ordine che, attraverso le tantissime contravvenzioni elevate e i relativi reati con-

testati, ci illustrano quali sono di fatto le pericolose modifiche che i giovani effettuano sui quadri cicli. Fra questi, ad esempio, la sostituzione di marmitte originarie con marmitte speciali, l'aggiunta di serbatoi, la sostituzione di cerchi e pneumatici con prodotti maggiorati, l'elaborazione del motore per renderlo più potente, veloce e avere più ripresa alla partenza, la modifica dei fari, dei vetri con pellicole oscuranti ed altro ancora;

considerato che:

la manomissione dei quadri cicli ha pesanti ripercussioni specialmente sul piano meccanico perché, alterare le caratteristiche del mezzo, provoca una riduzione degli standard di sicurezza, in particolare: riduce l'efficacia della frenata, incrementa i consumi, favorisce l'usura delle parti meccaniche, e di fatto non si hanno più i requisiti minimi di garanzia;

impegna il Governo:

– ad assumere le opportune iniziative per garantire un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale delle microcar;

– ad intraprendere le adeguate azioni al fine di implementare le politiche informative e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, tra gli utenti di tutte le età, con particolare attenzione ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

G/1720/508/8

PORETTI, PERDUCA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

– il trasporto motorizzato privato è inadeguato alla conformazione delle città italiane e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;

– gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri Paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;

– l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee, a causa, oltre che di un diverso approccio «culturale», di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;

– l’approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;

– attualmente la dotazione finanziaria della legge n. 366 del 1998 risulta del tutto inadeguata, sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli standard europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;

– la disponibilità di finanziamenti europei a valere sull’Obiettivo 2 del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) è affidata per lo più alle iniziative delle singole amministrazioni locali, spesso nell’ambito di Agende 21 locali che non registrano alcun serio supporto a livello centrale: ciò ha prodotto punte di eccellenza (è il caso di Ferrara, in cui l’utilizzo di questo mezzo coinvolge il 30 per cento della popolazione, al pari di Copenhagen che storicamente detiene il primato continentale) ma anche ampie sacche di disattenzione e di lassismo amministrativo (vedasi l’incuria in cui viene tenuta la pista ciclabile dei lungoteveri romani);

– la legge 15 luglio 2009, n. 94, invece di rappresentare un’opportunità di miglioramento dell’educazione stradale alla mobilità ciclabile (come pure lasciava pensare la modifica all’articolo 208 del codice della strada, secondo cui una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie doveva consentire agli organi di polizia locale «di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale», «alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti») ha dato la stura ad un approccio punitivo all’uso della bicicletta: esso è simboleggiato dall’articolo 129-*bis* del codice, ispirato ad una generale trasposizione ai ciclisti delle fattispecie incriminatrici penali ed amministrative previste per gli autoveicoli a motore, compresa la possibilità di decurtare i punti della patente di guida anche nel caso di infrazioni commesse in bicicletta. Nello stesso filone si porrebbe, ora, una generalizzata imposizione dell’obbligo di casco ai ciclisti, laddove le principali fonti di pericolo per la circolazione loro ed altrui risiedono nella cattiva manutenzione delle strade, nella citata penuria di piste dedicate e nella carenza di una coscienziosa educazione stradale;

impegna il Governo:

ad assicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizzazione di reti per percorsi integrati ciclabili e per la valorizzazione della mobilità ciclistica, anche agevolando la presentazione di richieste di appositi finanziamenti europei, al fine di costituire una delle soluzioni concrete e praticabili per alleggerire la congestione e la crescita del traffico motorizzato.

G/1720/509/8

DONAGGIO

La 8^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

il provvedimento prevede una serie di modifiche al codice della strada finalizzate ad inasprire le sanzioni a carico dei cittadini italiani per la guida sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire e ridurre le cause di incidente sulla rete stradale nazionale;

nel nostro Paese guidano, giornalmente, migliaia di cittadini stranieri, gran parte dei quali turisti, che pur alla guida di automobili di proprietà o in affitto, sono spesso ignari delle disposizioni del nostro codice della strada,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di diffondere la conoscenza del nostro codice della strada presso i cittadini stranieri che intendano guidare in Italia;

a prevedere che i cittadini stranieri che intendano guidare nel nostro Paese siano muniti, oltre la patente di guida e il certificato verde di circolazione, anche di un apposito documento rilasciato dalle rispettive autorità nazionali che certifichi l'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti;

ad attivarsi in sede europea affinché tali misure siano oggetto di una armonizzazione normativa nell'Unione.

G/1720/510/8

POLI BORTONE, D'ALIA

La 8^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

gli articoli 186, comma 2-*bis* e 187, comma 1-*bis* del codice della strada, come risultanti dalle modifiche introdotte con il disegno di legge in esame, prevedono che se il conducente in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene previste ai due citati articoli del codice della strada sono raddoppiate;

impegna il Governo:

a predisporre un provvedimento di modifica del vigente codice della strada in linea con una eventuale revisione del vigente codice penale, così da prevedere che ricadano sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità, senza alcuna diminuzione della pena ordinaria, i casi in cui, dalla guida da parte di un soggetto in stato di ebbrezza, ovvero in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope, derivi un incidente stradale in conseguenza del quale si verifichi uno dei fatti previsti dal Capo I del Titolo XII del Libro secondo del codice penale e quando il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

– aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o l'ubriachezza ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

– aver previsto e voluto l'evento consistente nell'incidente stradale, anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

– aver accettato il pericolo che l'evento consistente nell'incidente stradale si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.

G/1720/511/8

DE LILLO, CICOLANI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

a valutare la modifica del codice penale, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590, inserendo l'aggravante di guida con disprezzo della vita e dell'integrità fisica altrui, per prevenire e punire in maniera più gravosa quei soggetti che adottano un comportamento di guida caratterizzato da manifesta temerarietà e aggressività, anche qualora questi non siano sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza, ma pienamente consapevoli dei loro comportamenti e accettino il verificarsi di eventi altamente dannosi per la sicurezza stradale e l'incolumità altrui.

G/1720/512/8

MALAN

La 8^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni
in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

la stragrande maggioranza delle contravvenzioni viene imposta per
violazione dei limiti di velocità, del divieto di sosta, uso di corsia prefe-
renziale o violazione delle zone a traffico limitato;

solo l'uso di rilevatori automatici ha aumentato l'elevazione di
contravvenzioni per il passaggio con il semaforo rosso;

moltissime violazioni al codice della strada sono estremamente pe-
ricolose, come la mancata segnalazione della svolta o del cambio di cor-
sie, il sorpasso a destra, specie da parte di veicoli a due ruote, il mancato
rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso quando in direzione oppo-
sta giungono veicoli ed altre;

impegna il Governo:

ad intensificare i controlli su tutte le violazioni e non soltanto su
quelle rilevabili automaticamente o in assenza del conducente.

G/1720/513/8

MALAN

La 8^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni
in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

molti limiti di velocità sono irragionevoli perché concepiti non per
essere rispettati ma come invito alla prudenza, ovvero perché imposti allo
scopo di incassare il denaro delle sanzioni amministrative;

tale diffusa abitudine genera contemporaneamente una tendenza a
non rispettare i limiti di velocità, con il rischio che ciò avvenga anche
per quelli ragionevoli, nonché un grave intralcio alla circolazione e peri-
colo determinato dagli automobilisti che si sforzano di viaggiare alla ve-
locità prescritta o, per soggettiva prudenza, a una velocità inferiore;

a questo si aggiunge la tendenza ad imporre il divieto di sorpasso
anche nei tratti di strada che non lo richiedono, aggiungendo l'effetto di
code che altrimenti non si formerebbero;

impegna il Governo:

ad indurre tutti gli automobilisti a rispettare limiti e divieti intraprendendo un'azione di controllo attraverso gli organi preposti affinché gli enti proprietari e i comuni adeguino la segnaletica alle reali esigenze di sicurezza e non limitino senza giusto motivo la libertà di circolazione dei cittadini.

Art. 2.

2.0.500

BARBOLINI, Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, sostituire le parole: «Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'Autorità di pubblica sicurezza», con le seguenti: «Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentito il parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli competente per ogni provincia la cui rete stradale è interessata dall'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori».

– al comma 3, sostituire le parole: «allegando il preventivo parere del CONI», con le seguenti. «allegando il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli competente per ogni provincia la cui rete stradale è interessata dall'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.», e le parole: «Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza», con le seguenti: «Il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli non è richiesto per le manifestazioni di regolarità cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la loro circolazione sia autorizzata ai sensi dell'articolo 60, comma 3».

– al comma 4, sostituire le parole: «unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori», con le seguenti: «unitamente ai tecnici esperti nella disciplina nominati dai promotori e dai rappresentanti dei promotori».

– al comma 5, sostituire le parole: «quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità», con le seguenti: «quando i promotori ne facciano richiesta motivata e corredata da un parere di tecnici esperti nella disciplina,».

Art. 4.

4.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei trasporti, che decide in merito. Il Ministro, anche avvalendosi dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, revoca o adegua limiti e divieti irragionevoli o immotivati o il cui rispetto ha la conseguenza di ridurre la sicurezza. L'accoglimento del ricorso comporta per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di eliminare o adeguare la segnaletica non idonea, di non esigere a qualsiasi titolo ulteriori pagamenti relativamente a tale segnaletica; non dà diritto al rimborso di quanto già versato, salvo che ciò sia espressamente previsto nel dispositivo di accoglimento"».

4.0.501

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992
in materia di segnaletica inidonea)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnaletica apposta per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000".

4.0.502

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992
in materia di ricorso contro opposizione di segnaletica stradale)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono sopresse le parole: "entro sessanta giorni e".

Art. 13.**13.500**

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Chiunque circola con un quadriciclo a motore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 53

della presente legge e nell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003, o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dalle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori o della patente per un periodo di 12 mesi.

12-ter Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio, vede un quadriciclo a motore con effetti non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 53 della presente legge e nell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 o del certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dalle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace che effettua sui quadricicli a motore modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti nell'articolo 53 della presente legge e nell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2003"».

Art. 15.

15.500

MARCO FILIPPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 17.

17.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

Al comma 2, dopo le parole: "politiche sociali", inserire le seguenti: "ovvero dal medico competente di cui all'articolo 38 del decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81, dipendente da una struttura sanitaria pubblica, in possesso dei requisiti richiesti ai fini del presente articolo"».

Art. 24.

24.500

GALLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 29.

29.500

IL RELATORE

All'articolo 29 apportare le seguenti modifiche:

Al comma 5, capoverso 9-bis, dopo le parole: «Durante la marcia ai conducenti» inserire le seguenti: «di età non superiore ad anni quattordici»;

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «6. Le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 9-bis, come introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 32.

32.500

IL RELATORE

All'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'uso dei predetti

dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoolofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992"».

Art. 34.

34.500 (Testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «Le modalità», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;

b) al comma 3, lettera d), capoverso «3.», al primo periodo, sostituire le parole: «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale» con le seguenti «delle forze di polizia» con le seguenti;

c) sopprimere i commi 4 e 5.

34.500

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando gli accertamenti di cui al comma 2 fornisc-

scono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.»;

b) al comma 3, lettera d), capoverso «3.», al primo periodo, sostituire le parole «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale» con le seguenti «delle forze di polizia» con le seguenti;

c) sopprimere i commi 4 e 5.

34.501

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, sono a carico del Ministero dell'Interno fino a concorrenza del 50 per cento delle risorse di cui all'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 3-bis, alla lettera c), sopprimere le parole: «fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento».

34.0.500

POLI BORTONE, D'ALIA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Dopo l'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Articolo 187-bis. – (Reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) – 1. Gli articoli 186, comma

2-bis, e 187, comma 1-bis, non si applicano al conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, quando:

a) dalla guida deriva un incidente stradale in conseguenza del quale si verifica uno dei fatti previsti dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale;

b) il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

– aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o di ubriachezza ai sensi dell'articolo 92 secondo comma del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

– aver previsto e voluto l'evento di cui alla lettera a), anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

– aver accettato il pericolo che l'evento di cui alla lettera a) si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida".

2. Le fattispecie di cui al comma 1 ricadono sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità. Nell'irrogare la pena relativa, il giudice competente non diminuisce la pena ai sensi dell'articolo 89 del codice penale».

Art. 40.

40.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di provvedimenti del prefetto)

1. Al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'uso di procedure informatiche nella redazione delle ordinanze di cui al pre-

sente comma non può in nessun caso comportare l'omissione dell'esame delle motivazioni non palesemente infondate o irrilevanti addotte nel ricorso, il cui eventuale respingimento deve essere specificamente motivato"».

Art. 44.

44.500 (Testo 2)

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata sospesa la patente solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al periodo precedente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere dell'istanza di cui al secondo periodo. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal

giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente, può essere concesso una sola volta.».

44.500

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente solo nel caso che dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al periodo precedente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere dell'istanza di cui al secondo periodo. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.»;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente, di cui al comma 2, può essere concesso una sola volta.».

Art. 55.

55.500

IL RELATORE

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le parole:»; inoltre «sono sostituite dalle seguenti:». «Inoltre»;

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, la parola: «ciascuna» è sostituita dalle seguenti: «almeno un» e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal comma 2.»;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 2-bis» con le seguenti: «2, 2-bis e 2-ter»;

al comma 2, sopprimere la lettera a);

al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: «articolo 6» inserire le seguenti: «, comma 2, secondo periodo, comma 2-bis e comma 3,».

Art. 58.

58.500

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 60.**60.0.500 (Testo 2)**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «2.800 centimetri cubici» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «3.000 centimetri cubici».

2. Al relativo onere, valutato in 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

60.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «2.800 centimetri cubici» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «3.000 centimetri cubici».

2. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Coord. 500

IL RELATORE

All'articolo 42:

- *al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;*
- *sopprimere il comma 2.*

All'articolo 49, comma 1, sopprimere le parole da: «, nonché eventualmente» fino alle parole: «della presente legge».
